

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

MISURE DI RIDUZIONE DEI CANONI CONCESSORI DEI TERMINAL CHE OPERANO SERVIZI DI TRAFFICO FERROVIARIO INTERMODALE CONTAINER, CASSE MOBILI E TRAILER

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 84/1994 “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii

VISTO il Decreto n. 224 del 28/05/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia;

VISTO l’art. 6, comma 4, lettera a) della Legge n. 84/1994 che attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale l’indirizzo, la programmazione, il coordinamento, regolazione, la promozione ed il controllo anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1 lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

CONSIDERATO che la modalità di trasporto ferroviario delle merci da e per i porti riveste un’importanza sempre più rilevante a causa delle note esternalità negative che il massiccio trasporto su gomma crea alla viabilità nazionale (inquinamento, traffico, sicurezza);

CONSIDERATO che con il nuovo Green Deal la Commissione Europea, per conseguire la neutralità climatica, intende ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e del 90 % entro il 2050 e ciò rende necessaria l’implicazione del trasporto stradale, ferroviario, aereo e delle vie navigabili;

CONSIDERATO inoltre che lo stesso Green Deal Europeo richiede che una parte sostanziale del 75% dei trasporti interni di merci, che oggi avviene su strada, sia trasferita alle ferrovie e alle vie navigabili interne con un traffico merci ferroviario che aumenterà del 50% entro il 2030 e raddoppierà entro il 2050;

CONSIDERATO che il Porto di Venezia si pone come obiettivo di fungere da “Hub” per i mercati del Centro/Nord Europa, oltre che per le principali destinazioni nazionali;

STANTE quanto disposto dall’articolo 47 – 11 quater “Interventi per il trasporto ferroviario”, in vigore dal 14/10/2020, aggiunto alla legge di conversione 21/06/2017 n. 96 al Titolo IV “ Misure urgenti per il rilancio economico e sociale” del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che prevede che ciascuna Autorità di sistema Portuale



possa riconoscere nel rispetto dei limiti minimi dei canoni fissati di cui alla L.84/94, una progressiva riduzione dei canoni di concessione demaniale sulle aree in cui insistono attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico portuale, fermo restando che ciascuna Autorità stabilisce gli obiettivi di traffico ferroviario, nonché l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili;

VISTA la volontà di porre in essere tutte le misure possibili per incentivare lo sviluppo di nuovi servizi merci ferroviari intermodali con destinazioni di linea regolari nazionali ed extra nazionali;

CONSIDERATO che tali interventi rientrano nella più ampia strategia di sviluppo dell'intero sistema logistico del Paese, con l'obiettivo di incrementare il trasporto merci su ferro attraverso il miglioramento della connettività dei porti con i valichi internazionali e le linee che fanno parte dei corridoi TEN-T;

CONSIDERATO che lo sviluppo del trasporto ferroviario intermodale, in particolare di Trailer, container e casse mobili, rappresenta uno "**specifico obiettivo di traffico**" della scrivente Autorità;

CONSIDERATO inoltre che la rilevanza di tale obiettivo è recepita anche dal protocollo d'intesa per il potenziamento infrastrutturale degli scali di Venezia e Chioggia, firmato con Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che individua gli interventi necessari all'upgrading delle infrastrutture portuali e al miglioramento delle loro connessioni con la rete ferroviaria nazionale;

TENUTO CONTO che il porto di Venezia intercetta due dei principali Corridoi europei, nella fattispecie quello Mediterraneo (che collega la Penisola iberica al confine dell'Est europeo passando per la dorsale italiana Torino-Trieste) e quello Baltico-Adriatico (che connette importanti porti italiani, come quello di Venezia, all'Austria e ai mercati del Nord Europa);

ORDINA

ARTICOLO 1

I canoni concessori dovuti dalle imprese portuali concessionarie, per ogni unità caricata o scaricata da treno presso il terminal oggetto della concessione stessa, vengono ridotti rispettivamente di:

- € 5 per ogni container/cassa mobile da 20'
- € 10 per ogni container/cassa mobile da 40'
- € 10 per ogni trailer

ARTICOLO 2



Tale riduzione verrà applicato a valere sull'importo del corrispettivo demaniale annuale dovuto da ogni singola impresa concessionaria, previo rendiconto totale delle unità movimentate e dovrà comunque rispettare i limiti minimi dei canoni fissati dalle norme.

ARTICOLO 3

Le richieste di riduzione dei canoni concessori ai sensi del presente provvedimento dovranno essere trasmesse alla scrivente entro 60 giorni dal termine dell'anno di riferimento, allegando la lista delle unità movimentate.

ARTICOLO 4

L'ammontare totale delle riduzioni dei canoni a seguito del presente provvedimento, non potrà in ogni caso eccedere € **70.000** per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 e € **200.000** per l'anno 2022;

ARTICOLO 5

La minore entrata derivante dall'applicazione della presente Ordinanza troverà copertura mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 112.10 "contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale" di parte corrente del bilancio di Autorità di Sistema Portuale.

ARTICOLO 6

La presente Ordinanza entra in vigore dal 1 settembre 2021 e non ha effetto retroattivo.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio